

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 08/05/2013 n. 32/2013  
d.lgs 163/06 Articoli 133, 239 - Codici 133.1, 239.1

L'imputabilità del ritardo nei pagamenti alla stazione appaltante sussiste anche quando esso sia dipeso in tutto o in parte da lungaggini o omissioni del soggetto finanziatore, in considerazione del principio che la stazione appaltante, in quanto altra parte del rapporto contrattuale, è tenuta a garantirne l'adempimento indipendentemente da comportamenti colpevoli di terzi.